

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Daniela Iuri, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 09.02.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-26/2025-2026: RECLAMO della Società ASD Pro Cervignano Ruda (Gara del Campionato di Promozione, Sistiana Sesljan – Pro Cervignano Ruda del 25/01/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 67 del Comitato Regionale FVG dd 29/01/2026, in relazione alla squalifica per 3 (tre) gare effettive a carico del Calciatore Sig. Ciro AUTIERO .

Con provvedimento pubblicato sul CU n. 67 dd. 29.01.2026 del Comitato Regionale FVG, il GST irrogava a carico del sig. Ciro AUTIERO, tesserato per la ASD Pro Cervignano Ruda la squalifica per 3 (tre) gare effettive, in quanto "Espulso su indicazione dell'AA2 per aver proferito ripetuti epiteti irriguardosi all'indirizzo del direttore di gara".

Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 03.02.2026, la ASD Pro Cervignano Ruda preannunciava reclamo, autorizzando l'addebito del contributo sul proprio conto campionato e richiedendo copia dei documenti alla base del provvedimento, ottenendoli da parte della Segreteria in data 04.02.2026.

Veniva formalizzato reclamo in data 07.02.2026, nel quale si esponeva che l'incontro si sarebbe svolto in condizioni climatiche e di visibilità estremamente critiche, a causa della fitta nebbia e del terreno di gioco impraticabile, tanto da determinare la sospensione temporanea della gara e uno stato di forte stress fisico e mentale per i calciatori. In tale contesto, veniva rappresentato che, nel corso del secondo tempo, si sarebbe verificato un grave episodio sanitario a carico di un altro tesserato della società reclamante, colpito da malore da shock termico, con conseguente intervento del medico, chiamata dell'ambulanza e trasporto al pronto soccorso, circostanza che avrebbe generato concitazione e comprensibile allarme tra i presenti.

Secondo quanto dedotto nel reclamo, nessuno tra il pubblico e gli ufficiali di gara presenti nelle immediate vicinanze avrebbe percepito le frasi riportate nel referto arbitrale, ad eccezione dell'assistente n. 2, e il direttore di gara non sarebbe intervenuto direttamente sul calciatore al momento dei fatti. Viene inoltre sostenuto che una delle espressioni contestate ("fenomeno") non avrebbe natura offensiva, mentre le ulteriori frasi riportate nel referto sarebbero state pronunciate in un contesto di confusione generale e non chiaramente percepibili.

Il reclamante evidenzia altresì la condotta sportiva irreprensibile del calciatore AUTIERO, il quale, in cinque stagioni con la società, non avrebbe mai subito espulsioni né squalifiche per comportamenti antisportivi, circostanza invocata ai fini di una valutazione attenuata della sanzione.

Sulla base di tali argomentazioni, il reclamante chiedeva alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- la riforma della decisione impugnata, con annullamento della sanzione inflitta;
- in subordine, la riduzione della squalifica a una misura ritenuta equa e giusta;

nonché, "se ritenuto necessario", di essere ascoltato personalmente sui fatti oggetto del procedimento.

Dato atto che la generica disponibilità "se ritenuto necessario", in calce al reclamo, ad essere sentiti non equivale a formale istanza in tal senso, veniva fissata l'udienza del 09.02.2026 per la decisione, senza la partecipazione della parte reclamante.

Un tanto premesso, il ricorso è irricevibile, in quanto il preannuncio di reclamo è stato formalizzato – rispetto a un provvedimento recato da CU n. 67 dd. 29.01.2026 – appena in data 03.02.2026, vale a dire il **quinto** giorno successivo.

Al riguardo, va tenuto per fermo che ogni reclamo **deve** necessariamente essere preceduto da un **preannuncio nel termine di giorni due** dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS); detto adempimento, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (*"Il reclamo **deve** essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**"*) e i termini previsti dal Codice *"salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono **perentori**"* (art. 44, comma 6 del C.G.S.).

A proposito di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) "cristallizzando" gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S.

Con il preannuncio, peraltro, la reclamante, in attuazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, che connotano il giudizio avanti agli organi della giustizia sportiva (art. 44 C.G.S.), ha la garantita possibilità di chiedere e quindi di ottenere – con la consueta celerità che notoriamente contraddistingue l'attività della Segreteria di questa Corte – la copia degli atti di gara, ivi compreso il referto, ben potendo così articolare al meglio tutte le proprie difese nel successivo reclamo, in primo luogo in relazione a quanto riportato dall'arbitro circa le esatte espressioni proferite dal tesserato, che il G.S.T. nel proprio provvedimento usualmente non riporta nella loro esattezza a miglior tutela dello stesso interessato, attinto dal provvedimento disciplinare.

Nel caso in esame, dopo avere effettivamente ottenuto gli atti di gara e averli valutati ai fini delle proprie difese, la reclamante non ha fornito alcuna preliminare giustificazione della ragione per la quale aveva formalizzato tardivamente il proprio preannuncio, tanto meno formalizzando una istanza di remissione in termini, unica ipotesi in cui – sussistendone ovviamente i presupposti, da valutare prudentemente e nel concreto – è data la possibilità di superare decadenze già maturate (cfr. art. 50, co. 5 CGS: *"5. E' consentito agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile"*).

Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all'atto del preannuncio) e istituti (quali nel caso in esame la remissione in termini), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito *Vademecum*, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva.

Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione "Giustizia Sportiva" del sito <https://friuliveneziagiulia.lnd.it>.

Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 50 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza partecipata, in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale.

Solo per inciso, si evidenzia come gli atti ufficiali di gara, avente la valenza probatoria di cui all'art. 61, co. 1 CGS, diano conto non tanto di una frase dal dubbio connotato offensivo, quanto invece di una serie reiterata di pesanti insulti rivolti al direttore di gara, che farebbero ricondurre la vicenda nell'ambito dell'art. 36, co. 1 lett. a) CGS, sub specie di "condotta ingiuriosa", fattispecie per la quale

la **sanzione minima** è quella di 4 giornate, peraltro qui potenzialmente aggravabili ulteriormente a cagione della reiterazione.

Ferma restando la possibilità, per questa Corte, di aggravare in sede di reclamo la sanzione disposta in prime cure dal Giudice Sportivo (art. 78, co. 2 CGS), tale possibilità nel caso in esame non può essere in concreto esercitata, stante l'esito di irricevibilità del reclamo.

Resta per l'effetto confermata la decisione disciplinare a carico del sig. **Ciro AUTERO**, tesserato per la A.S.D. Pro Cervignano Ruda, assunta dal G.S.T. all'esito della gara A gara ASD Sistiana Sesljan - ASD Pro Cervignano Ruda del 25.01.2026, Campionato Promozione, in relazione alla irrogazione della squalifica a carico del sig. **Ciro AUTIERO** per tre gare effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, stante la non giustificata tardività del preannuncio, dichiara il reclamo irricevibile.

Dispone l'incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.